

REGOLAMENTO DISTRETTUALE
PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEI SERVIZI PER DISABILI
“CENTRI DIURNI PER PERSONE CON DISABILITÀ – CDD
CENTRO SOCIO-EDUCATIVI– CSE
SERVIZIO FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA - SFA”

PREMESSA

Ai sensi della normativa vigente, la determinazione e l’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente ai fini della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l’I.S.E.E., costituiscono livello essenziale di assistenza, ovvero “prestazioni minime garantite” in ciascun ambito territoriale.

L’assemblea del Consorzio con deliberazione n. 09 del 28/06/2018 ha approvato le linee guida per la compartecipazione alla spesa dei servizi per disabili (Cdd, Cse, Sfa) demandando all’Ambito territoriale la definizione di un regolamento applicativo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D.P.C.M. n. 159/2013 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
- Legge 03 marzo 2009 n. 18, recante la ratifica e l’esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006
- Legge 05 febbraio 1992, n. 104, rubricata Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- Legge 08 novembre 2000, n. 328, rubricata Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
- L.R. 12 marzo 2008, n. 3, rubricata Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale (e relativi provvedimenti attuativi)
- L.R. 11 agosto 2015, n. 23, rubricata Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) (e relativi provvedimenti attuativi)
- Piano di Zona
- L.R. 11 agosto 2015 - n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità ovvero delle normative nazionali e regionali vigenti
- D.P.C.M. 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
- DGR 23 luglio 2004, n. 18334: *“Definizione della nuova unità d’offerta – Centro Diurno per persone con disabilità (CDD): requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento”*

- D.G.R. n. VII/20763 del 16.02.2005 *“Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili”*.
- D.G.R. n. VIII/7433 del 13.06.2008 *“Definizione dei requisiti minimi per il funzionamento delle unità di offerta sociale “Servizio di formazione all’autonomia per le persone disabili” (SFA).*


Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la compartecipazione al costo della retta da parte degli utenti residenti nell’ambito Distrettuale di Mantova per la fruizione dei seguenti servizi:

- Centro socio educativo (CSE)
- Servizi di Formazione all’Autonomia (SFA)
- Interventi Socio-educativi ed assistenziali presso Centro Diurni Disabili (CDD)


Art. 2 - Modalità di calcolo della quota di compartecipazione

la persona frequentante il Centro Diurno Disabili (modulo tempo pieno), il Centro Socio Educativo (modulo tempo pieno) è chiamata a contribuire alla copertura di quota parte del voucher per le attività educativo-assistenziali, su base mensile e in relazione alla propria situazione economica, così come definita dall’ISEE riguardante la sola persona con disabilità (ed eventuali suoi figli e/o coniuge), come previsto dall’art. 6, comma 2, del D.P.C.M. N. 159, del 05.12.2013, secondo parametri di proporzionalità dello schema seguente:



Per il calcolo della quota di contribuzione sarà applicata la seguente formula: $Y = 300 * ISEE / 25000$

la persona frequentante il Centro Diurno Disabili (moduli part time), il Centro Socio Educativo (moduli part time) e il Servizio di Formazione all'Autonomia (modulo formativo, consolidamento e monitoraggio) è chiamata a contribuire alla copertura di quota parte del voucher per le attività educativo-assistenziali, su base mensile e in relazione alla propria situazione economica, così come definita dall'ISEE riguardante la sola persona con disabilità (ed eventuali suoi figli e/o coniuge), come previsto dall'art. 6, comma 2, del D.P.C.M. N. 159, del 05.12.2013, secondo parametri di proporzionalità dello schema seguente :



Per il calcolo della quota di contribuzione sarà applicata la seguente formula: $Y = 150 * ISEE / 25000$

In presenza di situazioni di particolare gravità, che si caratterizzano per un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità, può essere prevista la riduzione parziale o totale della quota a carico dell'utenza, su proposta formulata direttamente dal servizio sociale, previa adeguata istruttoria, o richiesta dalla famiglia/utente.

Si prevede inoltre:

- qualora l'utente non presentasse l'ISEE verrà esposta la contribuzione massima su base mensile;
- Il valore del voucher per le attività educativo- assistenziali previsto e concordato deve essere riportato e sottoscritto dalle parti coinvolte (persona e/o famiglia o suo rappresentante, Ente gestore, Ambito Territoriale e/o Comune) nel contratto individuale di inserimento;
- nei mesi coincidenti con le festività natalizie e la pausa estiva, la quota di contribuzione viene ridotta del 50%;
- nel caso di assenze superiori ai 10 gg di servizio nel mese, non coincidenti con le festività natalizie e la pausa estiva, la riduzione della quota di contribuzione del 50% è subordinata alla presentazione del certificato medico; nel caso i 10 gg di assenza consecutivi siano a scavalco di due mensilità, la quota di contribuzione sarà ridotta del 50% sul secondo mese;

- nel caso in cui l'utente non provveda a versare la propria quota di contribuzione al comune di residenza, quest'ultimo invierà n.02 solleciti di pagamento indicando il termine entro il quale dovrà essere corrisposta la quota di contribuzione. Qualora dopo il secondo sollecito permanga una situazione di inadempienza, il comune/consorzio procederà ad attivare il recupero di quanto dovuto secondo la normativa vigente. La quota di compartecipazione del frequentante dovrà essere introitata direttamente dal Comune/Consorzio/Azienda che rilascerà attestazione dell'avvenuto versamento;
- le Linee Guida sono in vigore dal mese di aprile 2019 e vincolano le parti ad applicare la compartecipazione degli utenti alla quota per le attività socio-assistenziale dei Centri Diurni Disabili CDD, dei Centri Socio Educativi CSE e dei Servizi per la Formazione all'Autonomia SFA a partire dal 01/09/2019, e fino alla scadenza dell'accreditamento dei servizi prevista per il 31.12.2021. Entro il mese di aprile 2020 le parti si impegnano ad una valutazione congiunta dei primi mesi di applicazione.
- Almeno sei mesi prima della scadenza le parti concordano di avviare il percorso di confronto in vista dell'eventuale rinnovo.

Art. 3 - Modalità di controllo e introito della quota di compartecipazione

La quota di compartecipazione del frequentante dovrà essere introitata direttamente dal Comune di residenza del richiedente con modalità stabilite dal Comune stesso.

Il presente regolamento è in vigore dal 01/09/19 e vincolano le parti ad applicare la compartecipazione delle famiglie alla quota per le attività socio-assistenziale dei Centri Diurni Disabili CDD, dei Centri Socio Educativi CSE e dei Servizi per la Formazione all'Autonomia SFA fino alla scadenza dell'accreditamento dei servizi prevista per il 31.12.2021.